

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
ai sensi della legge 3/2012 art. 6.1 primo comma (proposta d'accordo con i creditori)

<<>>

MANCO VINCENZO nato a Napoli il 12.04.1966, residente in Livorno, Via Eugenio Curiel n. 15 (C.FMNCVCN66D12F839B), elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Sarzana (Sp), Piazza San Giorgio n. 26 presso l'Avv. Sabrina Menichelli, (C.F.:MNCSRN67D48E463X), che lo rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce al presente atto, la quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 176, e 183 c.p.c. di voler ricevere avvisi e comunicazioni al proprio numero di fax: 0187 607326 o all'indirizzo PEC: avvocato@pec.studiolegalemenichelli.com comunicata all'Ordine degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7, D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44

, in seguito anche denominato "Debitore",

coadiuvato dal

– Dottor Franco Paganelli iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Di Livorno al numero 100 / in seguito anche "Gestore della crisi"

PREMESSO

1) che Manco Vincenzo chiede di essere ammesso alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.2 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un imprenditore) e in quanto a causa della crisi economica che si è verificata negli anni 2008/2010 e di una modifica del contratto di lavoro, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi



fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

2) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);

– 3) che l'istante Manco Vincenzo ha predisposto, unitamente e con l'ausilio e la competenza professionale del Gestore della Crisi, la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all'art. 9.3-bis della Legge 3/2012 (allegato: n.1 di accordo di composizione della crisi) con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli articoli 7 e 8 della Legge 3/2012, proposta che prevede, in sintesi:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- Il pagamento dei crediti godenti del privilegio sui beni mobili, nei limiti del valore di detti beni;
- Il pagamento parziale dei crediti privilegiati degradati al chirografo per incapienza del valore dei beni oggetto del diritto di prelazione;
- Il pagamento parziale dei restanti crediti chirografari.(cfr. allegato n.1)

4) che il dott. Paganelli, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9.2, attestazione sulla fattibilità del piano stesso in data 04.09.2012 (allegato n 2 : relazione del professionista incaricato in ordine alla proposta di accordo di composizione della crisi formulata da Vincenzo Manco) facendo ivi constare la fattibilità del piano. Infatti ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 15, comma 6 della legge n. 3/2012, il Gestore della Crisi è chiamato ad attestare la fattibilità del Piano proposto. L'entità della rata mensile proposta, pari ad € 180 mensili, e l'esistenza di due garanti (allegato n. 3. dichiarazione di due garanti) fa ritenere la serietà dell'impegno assunto dal ricorrente



ex art. 10.2 Legge 3/2012 idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonchè disponendo l'ideale forma di pubblicità a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Ai soli fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione fino ad Euro 87.000,00 ed è dovuto un contributo unificato pari a Euro 98,00 oltre marca da bollo da euro 27,00.

Deposita : procura alle liti

Si allegano:

- 1) accordo di composizione della crisi;
- 2) Relazione del professionista incaricato;
- 3) dichiarazione di due garanti
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e stato di famiglia
- 5) dichiarazione redditi 2017;
- 6) dichiarazione redditi 2018
- 7) dichiarazione redditi 2019

Salvis Iuribus.

Sarzana – Livorno lì 07.09.2020

Avv. Sabrina Menichelli





N. 12/2020 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 10 L. 3/2012

Procedura di Sovraindebitamento n. 12 2020 di **MANCO VINCENZO** -

O.C.C. dott. Franco Paganelli

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3 come modificata dal ricorrente in data 5.2.2021, corredata della relazione aggiornata del gestore della Crisi;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **12.4.2021 ore 9.15**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale, escluso ogni eventuale riferimento a dati sensibili, a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

d) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato ex art 10 comma 5 l. 3/2012 all'atto di pignoramento.



Livorno, 16 febbraio 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

